

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 ottobre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003).

2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003).

La C.A.F. sospende la decisione per i procedimenti come sopra proposti dal Calcio Como di Como, in attesa della definizione del connesso procedimento di applicazione di amnistia al Signor Preziosi Enrico presso la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti.

3 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI RELATIVA ALLE SANZIONI COMMUNATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE: (COM. UFF. 20/C DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (COM. UFF. 36/C DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (COM.UFF. 6/C 5.5.2003, DEF. 16.5.2003 E 30.5.2003).

- visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A

- concede al Signor Preziosi Enrico l'amnistia per le incolpazioni di cui ai Comunicati Ufficiali C.A.F. nn. 20/C del 14.1.2003, 6/C del 28.7.2003 e 36/C del 15.4.2003 con esclusione delle ipotesi di cui ai deferimenti del Procuratore Federale del 23.12.2002 e 15.1.2003, relative alle violazioni dell'art. 17 comma 8 C.G.S. in ordine alle quali respinge le relative istanze
- dichiara cessata l'esecuzione delle sanzioni irrogate
- rigetta l'istanza di restituzione delle ammende corrisposte

4 - RECLAMO DELL' U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (TN) annullando, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4 - 2 acquisito in campo nella gara sopra indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENINO A.A. IN MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello della S.S. Aldeno di Aldeno (TN), annullando ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo 1.9.2003 proposto dalla S.S. Aldeno avverso la regolarità della gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Cerini Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 -RECLAMO DEL VARESE FOOTBALL CLUB AVVERSO L'INIBIZIONE DI MESI QUATTRO AI SIGNORI CLAUDIO TURRI E CORRADO SANTORO E L'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ VARESE F.C. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMI 2, 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Varese Football Club di Varese e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 – RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'AMMENDA DI €600,00 ALLA SOCIETÀ , PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003).

La C.A.F. respinge l'appello della S.S. Villacidrese di Villacidro (CA) e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 14 ottobre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro